



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
REGGIO EMILIA

Spettabili Amministrazioni in indirizzo

Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE — specifiche in merito ai **PRESUPPOSTI DEL DIRITTO**, alle **MODALITA DI COMPILAZIONE E INOLTRO DEL MODULO** e alla **DEFINIZIONE DEI REDDITI DA INSERIRE NEL QUADRO "DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO"**.

**PER RICHIEDERE L'ANF, OCCORRE SAPERE CHE:**

L'assegno è una **prestazione assistenziale**, su istanza di parte, anticipata dal datore di lavoro, a **sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendente**.

- Viene corrisposto **fino al 18° anno di età**;
- Il **nucleo familiare** è composto dai **coniugi**, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai **figli ed equiparati** minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità del 100%);
- Gli **ascendenti** non possono essere inclusi nel nucleo.
- I **collaterali (fratelli, sorelle e nipoti)** possono essere inclusi solo se **orfani** di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti o se **formalmente affidati** dai competenti organi di legge.
- I discendenti di 2° in linea retta (**nipoti**) possono essere posti a carico degli ascendenti di 2° (**nonni**) se è accertabile la condizione di **non autosufficienza economica dei minori e degli ascendenti di 1° (genitori)**;
- **Lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno richiesto, alternativamente richiesto dall'uno o dall'altro genitore; perciò il genitore non richiedente (a meno che non abbia riconosciuto il figlio o vi sia un provvedimento di affidamento esclusivo) deve, dichiarare che per il periodo ed i minori in questione, non ha a sua volta richiesto, né richiederà, analogo trattamento di famiglia.**
- Nel caso di **nuclei monoparentali** (genitori non sposati, separati/divorziati) **il diritto spetta al genitore convivente con il minore**:
  - In caso di **separazione legale o divorzio** il diritto spetta al genitore affidatario e, se l'affido è condiviso, l'assegno può essere richiesto alternativamente dall'uno o dall'altro se c'è accordo tra le parti; diversamente il diritto spetta al genitore convivente e verranno attivati i controlli per evitare corresponsioni duplici.
  - **Coppie di fatto: il diritto spetta al genitore convivente. Nel caso in cui siano entrambi conviventi, spetterà alternativamente ad uno dei due e il genitore che vi rinuncia deve dichiarare di non aver presentato analoga richiesta al proprio datore di lavoro. Inoltre, in seguito alla L. 76/2016, Il richiedente "celibe/nubile" è tenuto a specificare se ha stipulato un CONTRATTO DI CONVIVENZA volto a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune. In caso affermativo è necessario indicare i redditi di entrambi i genitori.**
- **Famiglie numerose (almeno 04 figli)** : il diritto all'attribuzione dell'assegno è elevabile a 21 anni sotto le seguenti condizioni: il figlio maggiore deve avere età inferiore a 26 anni; deve essere attestata (con dichiarazione sostitutiva o allegando a comprova idonea documentazione), la condizione di studente o apprendista. Eventuali redditi percepiti dai figli vanno dichiarati e inclusi nel cumulo familiare.
- **Inabilità/invalidità**: la maggiorazione tabellare viene riconosciuta ai **minorenni** in situazione difficoltà persistenti (ma inferiori al 100%) a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età; situazione attestata con Verbale della Commissione Medica Sanitaria. La maggiorazione può essere riconosciuta anche ai **maggiorenni** ma solo se la **riduzione della capacità lavorativa** è del **100%**.
- **la domanda di attribuzione dell'assegno deve essere ripresentata ogni anno con decorrenza da luglio a giugno dell'anno successivo.** Ogni **variazione** che comporti la rideterminazione o cessazione dell'importo dell'assegno (es. separazione, nascita figli etc) deve essere **comunicata entro 30 gg dalla manifestazione**.
- in caso di redditi di diversa natura, **il diritto alla percezione spetta solo se la somma dei redditi derivante da lavoro dipendente è pari almeno al 70% del totale dei redditi familiari.**
- I compensi sportivi o altri redditi esenti, vanno dichiarati.
- I redditi prodotti all'estero (siano essi da lavoro o da capitale quali ad es. investimenti finanziari o patrimoniali), vanno dichiarati.
- il diritto all'assegno **si prescrive in cinque anni.** E' quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.

## COMPILAZIONE DEL MODULO E MODALITA' DI INOLTRO

Le domande devono essere presentate al proprio Ufficio di Servizio per il successivo invio, tramite posta elettronica certificata "PEC", alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia. Detti Uffici avranno cura di controllare la **correttezza formale** della compilazione del modulo ANF che dovrà essere **corredato** dei **documenti d'identità di tutti sottoscrittori** (non solo del richiedente!)<sup>1</sup>.

Si raccomanda di non presentare più volte, a uffici di servizio diversi o tramite mezzi di spedizione multipli, la stessa pratica. Anche gli uffici trasmittenti sono pregati di controllare che **la medesima richiesta non venga inoltrata più di una volta**.

In tal senso si ricorda che **il principale canale di trasmissione** (previsto per legge, cfr C.A.D. o Dlgs 82/2005 e s.i.m.) è la **PEC** e la corrispondenza deve avvenire "**PEC to PEC**" alla casella istituzionale: [rts-re.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-re.rgs@pec.mef.gov.it). Inoltre, il sistema di **protocollo** è tale per cui **ad ogni domanda** (e **per ogni annualità richiesta**) deve corrispondere un **singolo invio**. Nell'**oggetto** della mail è importante **specificare NOME e COGNOME del richiedente**.

La **casella ordinaria di posta elettronica** [rgs.rps.re@mef.gov.it](mailto:rgs.rps.re@mef.gov.it), invece, **non supporta file di grandi dimensioni**, che rischiano pertanto di essere smistate automaticamente nello "spamming" e, in ogni caso, **non fornisce garanzia di ricezione**.

Tuttavia, in situazioni di particolare aggravio lavorativo delle segreterie trasmittenti, la RTS, in un'ottica di reciproca collaborazione, pur considerando tali **modalità assolutamente residuali**, accoglie comunque gli invii cartacei consegnati a mano tramite usciere o tramite servizio postale presso l'ufficio di Protocollo.

**Veridicità delle dichiarazioni rese:** sottoscrivendo la domanda, **il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato**. Qualora da controlli successivi emerga la **non veridicità** delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente ossia la **decadenza dal beneficio economico e finanche conseguenze civili e penali**.

*In questo senso il fatto di allegare, anche se non richieste, copia delle dichiarazioni fiscali e delle Certificazioni Uniche dei redditi verrà interpretato, in caso di riscontro di omissioni o altre differenze, come attestazione di buona fede.*

L'Ufficio IV Spese Fisse è a disposizione per ogni **chiarimento in materia**:

- **tramite sportello** (Reggio Emilia via Caprera n. 1/c, 3° piano) **martedì e giovedì, dalle 10.00 alle 12.00**
- **telefonicamente al n. 0522 748924, martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00**

funzionario referente: d.ssa Cristiana Callegaro

<sup>1</sup> in alternativa alla presentazione del documento d'identità ai sensi del DPR 445/00, il funzionario pubblico a ciò preposto può attestare il riconoscimento dell'identità del sottoscrittore che firma in sua presenza.

**DEFINIZIONE DEI REDDITI DA INSERIRE NEL QUADRO “DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO”**

In linea di principio tutti i tipi di reddito devono essere dichiarati ad eccezione, esclusivamente, di:

- **TFR:** trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati (ANF, AF etc.) dovuti per legge;
- le **rendite vitalizie** erogate dall'**INAIL**<sup>2</sup>, le **pensioni di guerra**, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le **indennità di accompagnamento** agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le **indennità di comunicazione** per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- **Indennità di frequenza** per i minori invalidi civili, assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione e guadagni (CIG) riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- gli assegni di **mantenimento dei figli**.

tutto il resto va dichiarato.

**IL MODELLO DEL MEF DISTINGUE 4 CATEGORIE DI REDDITO; viene di seguito descritto cosa comprendono e in quali documenti fiscali sono rinvenibili:**

redditi	dichiarante	coniuge (*)	altri familiari (**)	totali
1) redditi da lavoro dipendente e assimilati				
2) redditi a tassazione separata				
3) altri redditi				
4) redditi esenti				
totali				

REDDITO COMPLESSIVO

**1) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI:**

ai sensi dell’art. 49 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi) si tratta di *“redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro...”*.

La categoria ricomprende anche i redditi assimilati come definiti all’art. 50 del TUIR medesimo.

<b>Dove si trovano:</b>	
730-3 redditi 2017:	Rigo n. 4 “redditi di lavoro dipendente e assimilati”
UNICO 2018:	Quadro RC
Certificazione Unica 2018 ( <i>per chi non ha presentato la dichiarazione fiscale</i> ):	p.ti 1,2,3,4,5,481,496 e 497 Le indennità di disoccupazione (es. NASpi) vanno comunicate in aggiunta ai redditi da lavoro.

<sup>2</sup> Vanno invece dichiarati gli indennizzi INAIL per danno alla salute per invalidità compresa fra il 6% e il 16%

## 2) REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA:

sono redditi percepiti una tantum (o comunque non periodicamente) che derivano generalmente da fatti economici a formazione pluriennale es.:

- arretrati da lavoro dipendente (maturati nell'anno precedente a quello di liquidazione) indicati esclusivamente nella:

Certificazione Unica 2018 (C.U. 2018)	p.ti 511 e 512
---------------------------------------	----------------

- altri redditi assoggettati a questa forma di tassazione per scelta del contribuente es **plusvalenze** per la vendita di aziende etc, vedi:

Unico 2018	Quadro RM
------------	-----------

## 3) ALTRI REDDITI:

✓ REDDITI **FONDIARI**: **rendite catastali rivalutate** di fabbricati e terreni; **cedolare secca** etc..

Dove si trovano:	
730-3 redditi 2017	Righi 1,2,3,5,6,7 e 147, 148
Unico 2018	- Quadri RA e RB - Il valore della <b>cedolare secca</b> è indicato nel quadro RB - RN 50 "Altri redditi"

✓ REDDITI DA **LAVORO AUTONOMO**:

Dove si trovano:	
Unico 2018	Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RL, RT, LM

**PERDITE D'IMPRESA**: *le perdite d'impresa relative ad anni precedenti non possono essere portate in detrazione del reddito anno corrente così come le perdite in corso d'anno non possono essere portate in detrazione di altre tipologie di reddito del nucleo familiare.*

✓ REDDITI **ASSOGGETTATI A RITENUTA D'IMPOSTA ALLA FONTE O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA**: vanno dichiarati se superiori complessivamente a €1.031,91.

Dove si trovano:	
Unico 2018	- <b>Quadro LM</b> "imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – regime forfetario" - Quadri RT - Quadro RM - Quadro RW

Non sempre compaiono nella dichiarazione fiscale ma vanno comunque dichiarati:

Interessi sui c/c bancari o postali non relativi all'attività d'impresa;

Interessi sui Bot o altri titoli equipollenti dello Stato

Interessi su obbligazioni;

Dividendi, utili di società di capitali se è già stata richiesta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo;

Plusvalenze da cessioni di azioni e partecipazioni (quadro RT)

Proventi delle polizze vita, proventi su quote di fondi d'investimento mobiliare italiani ed esteri;

imprenditoria giovanile

lavoratori in mobilità

imprese in regime forfetario

assicurazioni sulla vita

## 4) REDDITI ESENTI:

Non assoggettati a IRPEF o altra forma d'imposta sostitutiva. Se d'importo superiore a € 1.032,91 vanno dichiarati. Si tratta ad esempio di:

- redditi di natura risarcitoria o assistenziale con particolari finalità sociali. come **pensioni d'invalidità INPS**;

- assegno mensile INPS** per invalidità inferiore al 100%, **indennizzi INAIL per danno alla salute**;
- borse di studio;
  - redditi prodotti all'estero ma che in Italia sarebbero assoggettabili ad IRPEF;
  - **compensi da associazioni sportive o musicali**;
  - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese;
  - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente come provvigioni per la vendita porta a porta etc.

**NB: I COMPENSI PER ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON HANNO NATURA DI LAVORO DIPENDENTE E NON SONO NEPPURE AD ESSO ASSIMILABILI. SE ASSOMMATI AGLI "ALTRI REDDITI" SUPERANO IL 30% DEL TOTALE, L'ASSEGNO NON SPETTA.**

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in materia.

Il Direttore RTS  
d.ssa Adalgisa Irlando

Servizio IV Spese fisse  
d.ssa Cristiana Callegaro  
Tel. 0522 748924  
rgs.rps.re@mef.gov.it